

nelle forme e nella misura richiesta dal Disciplinare di gara, a mezzo di polizza fideiussoria che costituisce l'allegato n. 1 al presente contratto;

- che sono state positivamente espletate le verifiche antimafia secondo la normativa vigente;
- che, conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto.

* * *

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

Valore giuridico delle premesse e degli allegati

1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

ARTICOLO 2

Oggetto del Contratto

1. Il Committente affida con il presente contratto all'Affidatario, che accetta, la realizzazione del "Servizio di Gestione Digitale e di Archiviazione della corrispondenza e dei documenti di Fondimpresa".

2. L'Affidamento oggetto del presente contratto si specifica nelle seguenti attività:

- a. Gestione in *hosting* dell'archivio di deposito cartaceo di Fondimpresa, comprensiva dell'attività di: inventario, catalogazione trasferimento e archiviazione nella sede dell'Affidatario dei documenti pregressi dell'archivio di deposito di Fondimpresa, nonché dei documenti cartacei di gestione corrente destinati da Fondimpresa all'archivio di deposito nel corso del servizio, previa progettazione esecutiva del sistema di archiviazione; consegna dei documenti archiviati per consultazione, su richiesta di Fondimpresa.
- b. Gestione digitale della corrispondenza in ingresso con Ritiro dedicato della medesima dalla sede di Fondimpresa o da altro indirizzo indicato.
- c. Integrazione dei servizi di gestione digitale della corrispondenza con l'applicativo di protocollo informatico in uso.
- d. Restituzione, al termine del contratto, del materiale archiviato e del catalogo informatico dell'archivio.

3. L’Affidatario si obbliga a cedere al Committente la proprietà piena di tutti i prodotti sviluppati nell’ambito del servizio oggetto del presente contratto, fermo restando quanto previsto al successivo art. 12 del presente contratto.

4. Le attività suelencate sono specificate, in dettaglio, nel Capitolato tecnico, allegato al presente contratto.

ARTICOLO 3

Gruppo di lavoro

1. Deve essere costituito un gruppo di lavoro misto, composto dai responsabili del progetto dell’Affidatario e del Committente, che ne seguirà tutte le fasi. In particolare, il gruppo, prima che si passi alla fase implementativa, deve approvare, mediante sottoscrizione, tutti i documenti di specifica delle funzionalità previste dal Capitolato tecnico.

2. Tale gruppo di lavoro può riunirsi, a discrezione del Committente o su richiesta formale dell’Affidatario, presso la sede indicata dal Committente stesso.

3. Al fine di consentire ai responsabili del Committente l’accesso in tempo reale alla documentazione di progetto durante tutte le fasi dello stesso, l’Affidatario deve predisporre un opportuno *repository* interrogabile tramite interfaccia *web*.

4. L’Affidatario deve nominare un proprio Responsabile di progetto al quale vengono affidate le mansioni di supervisione e coordinamento delle attività svolte dall’Affidatario stesso nell’esecuzione del servizio. Il Responsabile di progetto rappresenta il referente unico del corrispondente Responsabile di progetto nominato dal Committente e garantirà tra l’altro la necessaria assistenza consulenziale al Committente al fine delle interazioni con sistemi di organizzazioni sociali, enti ed istituzioni.

ARTICOLO 4

Normativa di riferimento

1. Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento, l’Affidatario deve fare riferimento alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale applicabile in materia.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;
- Art. 118 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i.

2. Dovranno, comunque, essere presi in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.

ARTICOLO 5

Disciplina contrattuale del rapporto

1. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si applicheranno, in casi di discordanza, nell'ordine qui appresso indicato:

- il presente contratto d'appalto;
- il Bando e il Disciplinare di gara;
- il Capitolato tecnico (allegato n. 2 al presente contratto);
- l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'Affidatario in sede di gara (allegati nn. 3 e 4 al presente contratto);
- le norme e i documenti richiamati nel presente contratto d'appalto e nei documenti sopra menzionati.

2. I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l'Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.

ARTICOLO 6

Esatta conoscenza del servizio da eseguire

1. L'Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione il Bando e il Disciplinare di gara, nonché gli atti, i provvedimenti, le circolari e i documenti ivi richiamati, e di essersi reso conto esattamente del servizio da eseguire, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del medesimo.

ARTICOLO 7

Luogo di esecuzione del contratto

1. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite presso la sede dell'Affidatario, del Committente o di altri soggetti a ciò autorizzati dal Committente stesso.

ARTICOLO 8

Variazioni del servizio

1. È in facoltà del Committente introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l'Affidatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. È, inoltre, in facoltà del Committente apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo previsto in contratto al successivo art. 9, l'Affidatario non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre i prezzi contrattuali per la parte del contratto correttamente eseguito.
3. L'Affidatario non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente.

ARTICOLO 9

Corrispettivo dell'appalto

1. Il corrispettivo dell'appalto è così stabilito:
euro _____, __ (...../__) al netto d'IVA, corrispondente all'importo offerto in sede di gara dall'Affidatario quale prezzo forfettario ed onnicomprensivo del servizio richiesto con riferimento a tutte le attività previste nel presente contratto, ad eccezione della sola attività di consultazione dei documenti archiviati, con consegna della documentazione su prenotazione di Fondimpresa;
euro _____, __ (...../__) al netto d'IVA, quale importo presunto per l'attività di consultazione dei documenti archiviati, con consegna della documentazione su prenotazione di Fondimpresa, da pagarsi a misura in base ai prezzi unitari offerti e alle prestazioni effettivamente svolte.
2. Il corrispettivo è fisso e invariabile, e come tale si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte.
3. Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente contratto l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 10

Modalità di pagamento

1. Il Committente corrisponderà all’Affidatario l’importo di cui all’articolo precedente secondo le seguenti specifiche modalità:

- l’erogazione di un anticipo, pari al 10% del predetto importo, previa presentazione della relativa fattura (pagamento entro 60 giorni dalla presentazione della stessa), comprensivo dell’attività di cui alla parte 1 del paragrafo 1.1 del Capitolato Tecnico (Gestione in *hosting* dell’archivio di deposito). Tale anticipo sarà recuperato gradualmente e proporzionalmente dai pagamenti di cui ai due punti seguenti;

- per l’attività di Gestione in *hosting* dell’archivio di deposito cartaceo di Fondimpresa, al netto dell’attività di consultazione su prenotazione, il pagamento di un importo pari ad € _____,___ – così come indicato nell’offerta economica presentata dall’Affidatario in sede di gara, previa presentazione della relativa fattura ad avvenuto trasferimento dell’archivio pregresso di Fondimpresa presso la sede dell’Affidatario;

- per l’attività di gestione digitale della corrispondenza e dei documenti, il pagamento di canoni bimestrali posticipati, a partire dalla data di attivazione del Servizio, ciascuno di importo pari ad € _____,___ – così come indicato nell’offerta economica presentata dall’Affidatario in sede di gara – fino a complessivi € _____,___, per il relativo periodo di vigenza contrattuale previa presentazione della relativa fattura (pagamento entro 30 giorni dalla presentazione della stessa);

- per l’attività di consultazione su prenotazione, con consegna dei documenti a Fondimpresa, l’erogazione dell’importo dovuto sulla base del numero dei faldoni consultati da Fondimpresa in ciascun bimestre, a partire dalla data di attivazione del Servizio, determinato in base ai prezzi unitari per modalità di consultazione indicati nell’offerta economica presentata dall’Affidatario in sede di gara, previa presentazione della relativa fattura (pagamento entro 30 giorni dalla presentazione della stessa).

2. Il pagamento di tutti gli importi di cui al precedente comma è subordinato al rilascio da parte del Committente di certificazioni di regolare esecuzione dei relativi servizi ed anche, secondo quanto prevede il successivo art. 14, all’effettuazione di positivo collaudo eseguito dal gruppo di collaudo nominato dal Committente, per le attività di sviluppo informatico.

3. I predetti importi verranno corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. _____, intestato a “_____” presso “_____”, codice IBAN _____.

ARTICOLO 11

Tempi di esecuzione – Penali

1. Il Servizio indicato al precedente art. 2 deve essere avviato a partire dal giorno successivo alla stipula del contratto tra il Committente e l’Affidatario. Il Committente si riserva in ogni caso di chiedere in caso di urgenza l’immediato avvio delle attività prima della stipula del contratto.

2. Il Servizio oggetto del presente contratto si conclude allo scadere del quarantottesimo mese decorrente dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data di avvio del Servizio, se anticipata ai sensi del precedente comma 1.

3. Nel caso di ritardo sui livelli di servizio offerti per l’espletamento delle attività si applicano le seguenti penali:

- Penali per Gestione in hosting dell’archivio di deposito punto 9.1 del Capitolato tecnico:
 - Tempi attività di trasferimento dell’archivio di deposito:
ritardo \leq 10 gg: 0,5% dell’importo offerto, con un minimo di €100 (cento);
ritardo $>$ 10 gg: ulteriore 0,5% dell’importo offerto, con un minimo di €100 (cento) ogni 10 giorni, o frazioni di questo periodo, di ulteriore ritardo.
 - Tempi di consegna delle richieste ordinarie:
Per ogni giorno e/o frazione di giorno superiore al livello di servizio offerto viene applicata una penale di €50 (cinquanta).
 - Tempi di consegna delle richieste urgenti:
Per l’originale cartaceo, per ogni giorno e/o frazione di giorno superiore al livello di servizio offerto viene applicata una penale di €70 (settanta). Per la copia elettronica, per ogni ora e/o frazione di ora superiore al livello di servizio offerto viene applicata una penale di €20 (venti).
- Penali per la gestione digitale della corrispondenza punto 9.2 del Capitolato tecnico:
 - Tempi offerti per l’avvio della gestione: ritardo \leq 10 gg: 0,2% dell’importo offerto, con un minimo di €200 (duecento), ritardo $>$ 10 gg: 0,2% dell’importo

offerto, con un minimo di €200 (duecento) ogni 10 giorni, o frazioni di questo periodo, di ulteriore ritardo.

○ Disponibilità totale

Per ogni riduzione dello 0,2% rispetto al livello di servizio offerto viene applicata una penale pari a €30 (trenta)

○ Tempi medi di intervento:

Per ogni ora e/o frazione di ora superiore al livello di servizio offerto viene applicata una penale di €50 (cinquanta).

○ Tempi medi di ripristino:

Per ogni ora e/o frazione di ora superiore al livello di servizio offerto viene applicata una penale di €50 (cinquanta).

● Penali per la restituzione a fine contratto di cui al punto 9.3 del Capitolato tecnico:

- Tempi offerti per la restituzione: <= 5 gg di ritardo sui tempi offerti: € 100 (cento); > 5 gg: ulteriori € 100 (cento) ogni 10 giorni, o frazioni di questo periodo, di ulteriore ritardo.

Le penali indicate nel presente comma sono cumulabili nel caso in cui più di un indicatore di differente fascia fuoriesca dalle soglie definite. Inoltre, nel caso in cui il valore degli indicatori si discosti dallo standard o superi le soglie stabilite per più di tre mesi consecutivi o per più di quattro volte in un anno, si determineranno le condizioni per la risoluzione del contratto.

5. Tutte le penali previste nei commi precedenti sono cumulabili. L'applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell'obbligo dell'Affidatario di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale medesima.

ARTICOLO 12

Brevetti e diritti d'autore

1. Il Committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Affidatario abbia usato, nell'attuazione del servizio, oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Affidatario, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente il Committente.

2. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi rivendicazione, azione o questione di terzi, di cui al comma precedente, di cui sia venuto a conoscenza.

3. L'Affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali rivendicazioni o azioni legali esperite nei confronti del Committente in relazione alle apparecchiature e ai prodotti forniti o concessi in uso. L'Affidatario, pertanto, si impegna a garantire, senza limitazione alcuna e a proprie spese, il Committente contro tali rivendicazioni o azioni facendosi carico di tutti gli eventuali costi, danni ed onorari dei legali posti a carico del Committente in qualsiasi di tali rivendicazioni o azioni, fermo restando che l'Affidatario ha il diritto di essere sentito circa l'eventualità di tali rivendicazioni o azioni. Il Committente può svolgere a spese dell'Affidatario tutte le azioni e le iniziative che potranno essere ragionevolmente richieste in relazione alle transazioni o difese correlate alle predette rivendicazioni o azioni.

4. Nel caso di sentenza provvisoria o definitiva contro l'uso o la gestione da parte del Committente di una o più apparecchiature e/o prodotti oggetto del presente contratto, a causa di pretesa violazione, e ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, il Committente può chiedere all'Affidatario, senza alcun costo aggiuntivo:

- la modifica del componente o dei componenti delle apparecchiature e/o prodotti in modo da eliminare la violazione;
- di ottenere, per il Committente, il consenso, dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei prodotti cui il diritto di esclusiva (eventualmente accertato dal giudice) si riferisce;
- di sostituire il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti il cui uso è contestato con altri equivalenti che soddisfino le esigenze del Committente garantendo tutte le possibili prestazioni svolte o da svolgere con essi sino alla data in cui verranno a cessare tali rivendicazioni;
- di ritirare il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti e rifondere le somme versate dal Committente, salvo una adeguata riduzione per l'uso, i danni e l'obsolescenza, sempre che ciò sia compatibile con la conservazione delle funzionalità del Servizio in termini di prestazioni svolte e da svolgere e che quindi non si configuri l'inadempimento da parte dell'Affidatario.

ARTICOLO 13

Sospensione e proroghe

1. Il Committente può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all’Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze non imputabili all’Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.
2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l’eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell’Affidatario, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 5 (cinque) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 18 del presente contratto.
3. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, anche se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, ivi inclusi fra essi i soggetti attuatori dei programmi formativi e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, non attribuisce all’Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell’art. 1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.

ARTICOLO 14

Collaudo - Verifica e controllo sull’attività

1. Il Committente potrà effettuare uno o più collaudi per ogni attività di sviluppo informatico svolte nell’ambito del Servizio.
2. I collaudi delle predette attività sono eseguiti da un gruppo di collaudo nominato dal Committente.
3. A seguito di ciascun collaudo viene redatto apposito verbale, congiuntamente sottoscritto dal gruppo di collaudo, per il Committente da un proprio funzionario a ciò delegato, per l’Affidatario dal Responsabile di Progetto, nel quale siano almeno indicate le seguenti informazioni:
 - l’oggetto del collaudo;
 - la tipologia di collaudo (provvisorio o definitivo);

- la data di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo;
- il contesto operativo in cui è stato effettuato il collaudo, con l'indicazione dell'infrastruttura HW, SW di base/di servizio, SW applicativo utilizzata;
- i prodotti, i servizi e le prestazioni esaminate;
- le procedure seguite per l'esecuzione del collaudo, in accordo con quanto a tal proposito indicato nel Piano di Qualità del progetto;
- i risultati ottenuti;
- l'esito del collaudo.

4. Nella fase di esecuzione del contratto il Committente si riserva la più ampia facoltà di verificare in ogni momento e anche senza preavviso che l'esecuzione del servizio avvenga in conformità alle specifiche richieste ed alle previsioni contrattuali. A tal fine, potrà recarsi presso i locali di conservazione dei documenti per prendere visione di impianti, sistemi, attrezzature e modalità di approntamento ed erogazione del Servizio contrattuale in tutte le sue parti.

5. Il Committente può effettuare le suddette verifiche sia a mezzo di proprio personale, sia con personale esterno all'uopo delegato.

6. L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Affidatario dai propri obblighi e dalle responsabilità; pertanto, qualora, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non corrispondenza delle modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali, l'Affidatario deve provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate dal Committente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Committente.

7. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio il Committente accertasse che lo stesso non risulti eseguito a perfetta regola d'arte o in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all'Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.

8. Qualora l'Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, a norma del successivo art. 18.

ARTICOLO 15

Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto

1. È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere ad altri, l’esecuzione di tutto o di parte del servizio. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 18, con rivalsa sulla cauzione presentata.
2. L’Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte del Committente. E’ fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. L’Affidatario può ricorrere al subappalto limitatamente alle parti del servizio preventivamente indicate in sede di gara e previa autorizzazione scritta del Committente.
4. Fermo quanto sopra, l’Affidatario si impegna in ogni caso a garantire l’espletamento del servizio oggetto del presente affidamento mediante il medesimo gruppo di lavoro indicato in sede di offerta. Tale circostanza può essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente.

ARTICOLO 16

Riservatezza

1. L’Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e in quanto Responsabile del trattamento dei dati gestiti nell’ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto, assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati per i due anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art. 18, fermo restando che l’Affidatario si obbliga a garantire Fondimpresa per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarle dall’inadempimento dell’obbligo di riservatezza da parte dell’Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.

3. L'aggiudicatario, responsabile esterno del trattamento dati, dovrà indicare gli incaricati esterni al trattamento dei dati personali e le modalità del loro trattamento, in riferimento all'Allegato B della suddetta legge "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza". Inoltre, così come previsto dal regolamento del Garante per la protezione dei dati personali "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008" pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008, l'aggiudicatario deve riportare nel DPS gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite. Le attività degli Amministratori di sistema dovranno essere svolti in stretta osservanza del predetto regolamento.

ARTICOLO 17

Cauzione

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Affidatario a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata, previa deduzione di crediti del Committente verso l'Affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. L'Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

2. Il Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

3. In ogni caso, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 18.

ARTICOLO 18

Risoluzione del contratto

1. È in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l'Affidatario comprometta l'esecuzione a regola d'arte del servizio;
- b) qualora l'ammontare della penale per ritardata ultimazione superi il 10% (dieci per cento) del corrispettivo del contratto e nelle altre ipotesi previste dal precedente art. 11;
- c) nell'ipotesi prevista dal precedente art. 13 di ingiustificata sospensione del servizio protratta per oltre 15 giorni;
- d) qualora l'Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato di cui al precedente art. 14;
- e) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto ed il subappalto di cui al precedente art. 15;
- f) nell'ipotesi prevista nel precedente art. 16;
- g) qualora venga meno la garanzia fideiussoria prevista nel precedente art. 17;
- h) in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui al precedente art. 17;
- i) in caso di liquidazione dell'Affidatario, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;
- j) nel caso in cui venga meno la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata all'Affidatario o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai sei mesi;
- k) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Affidatario in sede di gara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

2. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Affidatario, il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva.

ARTICOLO 19

Controversie

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all'esecuzione del servizio non consentirà all'Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.

ARTICOLO 20

Garanzia

1. L'affidatario è tenuto a garantire, per tutta la durata del contratto e fino a 2 (due) mesi oltre la scadenza del contratto, ovvero a decorrere dalla restituzione a Fondimpresa dell'archivio documentale e del catalogo informatico, se successiva al termine di scadenza del contratto, l'eliminazione dei difetti del prodotto realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, essendo tale attività remunerata con il corrispettivo contrattuale complessivo di cui al precedente art. 9.
2. Nella rimozione degli errori del prodotto, di cui al precedente comma, l'Affidatario deve attenersi alle modalità per la manutenzione correttiva previste nel Capitolato di gara e nella propria offerta tecnica.
3. In caso di inadempienza da parte dell'Affidatario alle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Committente si riserva di agire per il risarcimento dei danni, anche indiretti, che gli dovesse derivare.

ARTICOLO 21

Spese contrattuali – IVA – Registrazione – Condizione risolutiva

1. Sono a carico dell'Affidatario e dovranno essere integralmente rimborsate al Committente le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l'IVA come per legge.
2. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto all'imposta di registrazione nella misura fissa.

ARTICOLO 22

Consenso al trattamento dei dati

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. Il Committente tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Roma, _____

Il Committente

(_____)

L'Affidatario

(_____)

L'Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:

- art. 8 (Variazioni del servizio);
- art. 9 (Corrispettivo dell'appalto);
- art. 10 (Modalità di pagamento);
- art. 11 (Tempi di esecuzione – Penali);
- art. 13 (Sospensione e proroghe);
- art. 15 (Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto);
- art. 19 (Controversie).

Roma, _____

L'Affidatario

(_____)

Allegato n. 1: polizza fideiussoria

Allegato n. 2: Capitolato tecnico

Allegato n. 3: offerta tecnica

Allegato n. 4: offerta economica